

Profili giuridici della distribuzione assicurativa: la Direttiva (UE) 2016/97

La Direttiva 2016/97/UE “Insurance Distribution Directive”, dall’intermediazione alla distribuzione assicurativa: comparazione tra i principi presenti nell’ordinamento giuridico e le principali novità della Direttiva IDD (di Giuliana Tulino)	2
Insurance Distribution Directive e MiFID II (di Ana Maria Fagetan)	13
Distribuzione assicurativa nel mercato unico tra vigilanza cross-border e nuove tecniche di tutela degli assicurati (di Giuseppe Sciascia)	25
La distribuzione assicurativa dei prodotti di investimento assicurativi delineata dalla direttiva IDD (di Alberta De Fusco).....	35
La trasparenza nella distribuzione assicurativa: qualche considerazione sul nuovo schema di decreto legislativo attuativo della Direttiva (UE) 2016/97 (di Pietro Racca).....	51
La Direttiva (UE) 2016/97 e il regime informativo a tutela del consumatore (di Andrea Amodio).....	63
L’affermazione dei siti WEB di comparazione come nuovo canale di distribuzione assicurativa, a seguito dell’intervento dell’EIOPA e dell’IVASS e dopo l’adozione della Direttiva 2016/97/UE (di Michela Giachetti Fantini)	80

Distribuzione assicurativa nel mercato unico tra vigilanza cross-border e nuove tecniche di tutela degli assicurati *(di Giuseppe Sciascia)*

ABSTRACT: *The Insurance Distribution Directive (IDD) lays down a new harmonized framework for the setting-up, advice on and marketing of insurance products, which updates the pre-existing rules in the effort to strengthen market integration and enhance consumer protection. The Article examines two aspects of the new regulatory framework: on the one hand, it highlights the new provisions aimed at smoothing the relationship among home and host authorities in the area of cross-border intermediation, underlining the enhancement of host authorities' powers; on the other hand, it addresses innovations in the legislative techniques aimed at strengthening consumer protection in the insurance sector, stressing the convergence of the former with recent developments in the banking sector.*

SOMMARIO: 1. Premessa. 2. L'interazione *home-host*. 3. I nuovi paradigmi per la protezione degli assicurati. 4. Conclusioni.

1. Se rapportata all'impatto per le attività bancarie e finanziarie in senso stretto, l'ondata regolatoria seguita alla crisi del biennio 2007-2008 ha lambito in misura più marginale il settore dell'intermediazione assicurativa.

A livello globale, le imprese assicurative di maggiori dimensioni sono state coinvolte nel processo di rafforzamento dei requisiti regolatori prudenziali che hanno interessato tutti gli intermediari di importanza sistemica sulla base dell'indirizzo di *policy* «*ending too-big-to-fail*». Nell'ordinamento statunitense, dove pure il dissesto di uno dei maggiori operatori (AIG) ha dato origine a un intervento di *bailout* coordinato dalla FED per un valore complessivo di oltre

182 miliardi di dollari¹, il legislatore ha sostanzialmente lasciato immutato il regime di *licensing* e supervisione statale preesistente, limitandosi all'istituzione di un *office* federale con blandi poteri di indirizzo e coordinamento².

In ambito europeo, per contro, gli interventi regolatori - più tardivi rispetto ad aree che hanno sollecitato urgenti e articolate risposte, ma non meno incisivi - sono andati in due direzioni: per un verso, una sostanziale esigenza di simmetria istituzionale ha determinato il varo di un'agenzia per la regolazione del settore assicurativo e dei prodotti di risparmio pensionistici (EIOPA)³, che è andata ad affiancare l'European Banking Authority e l'European Securities Market Authority nel riordino istituzionale dell'architettura amministrativa delle *authorities* finanziarie; per altro verso, il legislatore ha rimesso mani alla disciplina sull'intermediazione assicurativa dei primi anni Duemila⁴, provvedendo a una profonda riscrittura delle regole di settore in

¹ NATIONAL COMMISSION ON THE CAUSES OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC CRISIS IN THE UNITED STATES, *Final Report*, Washington D.C., 2011, p. 350.

² Si veda il Titolo V del Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act.

³ Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 che l'istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione.

⁴ Il riferimento è alla Direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 dicembre 2002 sulla intermediazione assicurativa. Tra i principali provvedimenti in materia assicurativa adottati dal legislatore europeo anteriormente alla crisi finanziaria si segnalano la Direttiva 77/92/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, concernente misure destinate a facilitare l'effettivo esercizio della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività di agente e di mediatore di assicurazioni (ex gruppo 630 CITI) comprendente segnatamente misure transitorie per tali attività; la Direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 1998 relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo, la Direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione; la Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario. In argomento si vedano, tra i molti, MARANO, *Il mercato unico della intermediazione assicurativa: aspirazioni europee ed illusioni nazionali*, in Banca borsa titoli di credito, 2008, p. 175; GUCCIONE, *Le assicurazioni*, in GALANTI, D'AMBROSIO, GUCCIONE, *Storia della legislazione bancaria, finanziaria e assicurativa. Dall'unità d'Italia al 2011*, Venezia, Marsilio, 2012; MIGLIONICO, *Insurance Companies*, in SICLARI (ed.), *Italian Banking and Financial Law, Vol. II: Supervisory Authorities and Supervision*, London, Palgrave Macmillan, Studies in Banking and Financial Institutions, 2015, p. 81; MARIANI, *Evoluzione e nuovo assetto del sistema di regolazione e vigilanza del mercato assicurativo in Italia tra diritto nazionale e diritto dell'Unione europea*, in *Diritto del Commercio Internazionale*, 2017, p. 365.

esito a un'elaborazione durata quasi due lustri⁵, culminata nell'emanazione della Direttiva 2016/97 (c.d. IDD)⁶.

Quest'ultima, affiancando le regole in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione stabilite dalla c.d. *Solvency II*⁷, compendia le norme che disciplinano - nel mercato unico - il rapporto tra imprese e intermediari, da un lato, e clienti assicurati, dall'altro, e promette di mutare il sistema della distribuzione assicurativa e riassicurativa a beneficio dell'integrazione economica e dell'innalzamento del livello di protezione dei consumatori in tutte le fasi del rapporto.

Su tale recente intervento di riforma si sofferma il presente scritto, che ne analizza due aspetti principali: le novità nel riparto di attribuzioni tra autorità *home* e *host* nel controllo dell'intermediazione *cross-border*; gli emergenti orientamenti regolatori per la protezione degli assicurati. A ciascuno dei due ambiti citati sono rispettivamente dedicati i paragrafi che seguono, le cui considerazioni sono compendiate nelle conclusioni.

2. In ambito assicurativo, è nota la distinzione tra imprese e intermediari assicurativi. Mentre le prime assumono i rischi traslati mediante il contratto di assicurazione, i secondi operano quali distributori dei prodotti e possono ricadere in categorie soggettive molto diverse: sulla base delle disposizioni della direttiva in esame, queste ricomprendono, oltre alle stesse imprese di assicurazione⁸, «*agenti, mediatori e operatori di "bancassicurazione", agenzie*

⁵ In argomento, COLOMBO, LANZA, *Il processo di revisione della Direttiva europea sull'intermediazione assicurativa*, in *Diritto Bancario*, marzo 2013.

⁶ Per esteso, Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016 sulla distribuzione assicurativa (rifusione della già citata Direttiva 2002/92/Ce).

⁷ Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II).

⁸ L'inclusione delle imprese di assicurazione nell'ambito di applicazione della IDD costituisce una novità importante della nuova disciplina, in quanto ricomprende anche quelle imprese che operino secondo un modello di vendita diretta, ovvero senza alcun intervento di intermediari assicurativi. In tal senso, v. anche COLOMBO, LANZA, *Il processo di revisione*, cit., p. 3.

*di viaggio e autonoleggi»*⁹, tutti accomunati dallo svolgimento di una medesima attività oggettivamente definita¹⁰.

Obiettivo ultimo della IDD è quello di garantire un livello di protezione omogeneo ai consumatori a prescindere dalle differenze esistenti tra i canali di distribuzione specie con riguardo alle modalità di comunicazione delle informazioni, riducendo - pertanto - le disparità esistenti tra, e generate da, le diverse misure nazionali applicabili¹¹. Le tecniche alle quali l'IDD ricorre per perseguire tale obiettivo in un mercato del quale si auspica una crescente integrazione transfrontaliera sono molteplici.

In linea generale, la nuova disciplina ribadisce l'obbligo di registrazione presso l'autorità dello Stato membro d'origine tramite una procedura *online* per tutti gli intermediari, prevedendo l'accesso a uno sportello unico nel caso di più registri. La direttiva attribuisce inoltre all'EIOPA il compito di istituire, rendere pubblico e aggiornare periodicamente un registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi che abbiano notificato l'intenzione di svolgere l'attività di intermediazione su base transfrontaliera; le informazioni necessarie ad alimentare tale *database* sono trasmesse dalle autorità degli Stati membri, così generandosi una correlazione diretta tra livello europeo e nazionale, e un primo accentramento - ancorché semplificato - della funzione di "tenuta" di un albo unico europeo. Al fine di procedere alla registrazione, le autorità nazionali devono ottenere una serie di informazioni minime da parte dell'impresa richiedente, tra cui i nominativi degli azionisti e soci che detengano una partecipazione superiore al 10% del capitale sociale e delle persone che abbiano «*stretti legami con l'intermediario*», e informazioni atte ad assicurare

⁹ Si veda il Considerando (5) della IDD.

¹⁰ In ciò, la IDD conferma l'impostazione della precedente Direttiva 2002/92/CE a suo tempo puntualmente evidenziata da MARANO, *Il mercato unico*, cit., p. 178: «*la Direttiva 2002/92/CE persegue una siffatta armonizzazione non più mediante l'imposizione di regole concernenti le singole categorie di intermediari, ma attraverso la disciplina della loro attività. In tal modo, si inverte la prospettiva assunta nella Direttiva 77/92/CEE. Prima, l'individuazione delle diverse figure d'intermediari era il presupposto per l'attribuzione di una determinata attività a ciascuna di esse; adesso, la Direttiva 2002/92/CE armonizza l'attività di intermediazione assicurativa che è definita a prescindere da coloro che la svolgono, così "degradando" gli intermediari a semplici esercenti l'attività in questione, per intero o in parte, a titolo principale o accessorio rispetto ad altre attività*».

¹¹ Si vedano i Considerando (6)-(10) della IDD.

che tali partecipazioni e legami non impediscano «l'esercizio efficace delle funzioni di vigilanza da parte dell'autorità competente»¹².

Nondimeno, la direttiva in esame innova lo schema informativo sostanziale e procedurale che connota la triangolazione intermediario-autorità *home*-autorità *host* nelle ipotesi nelle quali il primo intenda esercitare la propria attività in regime di libera prestazione dei servizi (LPS) o tramite esercizio della libertà di stabilimento (*freedom of establishment* FOE) sul territorio di uno Stato membro diverso da quello d'origine.

Nel caso delle LPS, l'IDD dettaglia le informazioni minime che l'intermediario deve fornire all'autorità *home*, quali, tra le altre, la categoria di appartenenza, il nome delle imprese rappresentate, nonché i pertinenti rami assicurativi di attività¹³. Tali informazioni sono quindi trasmesse dall'autorità *home* all'autorità *host*, che - diversamente da quanto previsto in precedenza - deve notificare l'avvenuta ricezione di tali informazioni. Da tale momento scatta l'obbligo per l'autorità *home* di informare l'intermediario richiedente dell'avvenuta notifica della ricezione, e, con disposizione anch'essa innovativa rispetto alla disciplina previgente, di indicare le informazioni relative alle norme di interesse generale applicabili nell'ordinamento *host* allo svolgimento della pianificata attività di distribuzione¹⁴.

Il meccanismo descritto, correlato all'obbligo di adeguata pubblicazione delle disposizioni giuridiche nazionali di tutela dell'interesse generale previste dall'articolo 11 della IDD, mira a rendere più chiaro e trasparente il processo di individuazione dei limiti allo svolgimento dell'attività su base transfrontaliera da parte degli intermediari che tuttora persistono alla luce di un'impostazione normativa fondata sull'armonizzazione minima, in coerenza con risalenti principi al riguardo dettati dalla Corte di Giustizia¹⁵. In ciò, un ruolo importante

¹² Articolo 3(6)(c) della IDD.

¹³ Articolo 4(1) della IDD.

¹⁴ Articolo 11(1) della IDD.

¹⁵ Il riferimento è alla nota sentenza del 4 dicembre 1986, causa C-205/1984, Commissione c. Repubblica Federale di Germania, con la quale la Corte ha affermato in via generale che «la libera prestazione dei servizi, in quanto principio fondamentale sancito dal trattato, può venire limitata solamente da norme giustificate dall'interesse generale e obbligatorie nei confronti di tutte le persone e le imprese che esercitano la propria attività nel territorio dello Stato destinatario, nella misura in cui tale interesse non risulti garantito dalle norme alle quali il prestatore è soggetto nello

sarà attribuito all'EIOPA: l'autorità, infatti, raccoglierà nel proprio sito le informazioni pubblicate dalle autorità nazionali in relazione alle predette norme di interesse generale, aggiornate da un apposito "referente unico"¹⁶.

Il meccanismo descritto opera in maniera non dissimile anche nel caso nel quale l'intermediario intenda operare su base transfrontaliera mediante FOE, ovvero attraverso la costituzione di una succursale o di una presenza permanente nel territorio di un altro Stato membro. In tale ipotesi, l'articolo 6 della IDD prevede la trasmissione all'autorità *home* di informazioni aggiuntive rispetto alla LPS, anch'esse non indicate espressamente nella precedente direttiva 2002/92, quali «l'indirizzo nello Stato membro ospitante presso il quale possono essere richiesti documenti» e i nominativi delle persone responsabili della gestione della succursale o dello stabilimento permanente¹⁷. Il concreto avvio dell'operatività segue alla trasmissione all'intermediario, da parte dell'autorità *home*, delle informazioni relative alle disposizioni giuridiche di interesse generale al cui rispetto l'autorità *host* intende subordinare l'attività dell'impresa richiedente¹⁸.

Sotto il profilo dell'attività di *enforcement*, gli articoli 8 e 9 della IDD disciplinano i poteri che le autorità *host* possono esercitare nelle ipotesi in cui intermediari operanti sul loro territorio violino rispettivamente *i*) le disposizioni del proprio diritto interno di recepimento dei Capi V e VI della medesima direttiva inerenti la «*conduct of business*», e *ii*) le disposizioni nazionali adottate per motivi di interesse generale.

Nel primo caso, l'autorità *host* è tenuta a informare l'autorità *home* delle violazioni rilevate; quest'ultima è chiamata quindi ad adottare «*misure adeguate per porre rimedio alla situazione*», informando di ciò l'autorità *host*;

Stato membro in cui è stabilito» (§ 28), e che le esigenze di tutela dei contraenti e degli assicurati giustificano l'imposizione di specifici requisiti da parte degli Stati membri, purché questi «non vadano oltre quanto è necessario per garantire la tutela dei contraenti dell'assicurazione e degli assicurati» (§ 41). Per un'approfondita disamina, FALCONI, I contratti di assicurazione transfrontaliera tra esigenze di tutela dell'assicurato e regolamentazione del mercato interno, in Diritto del Commercio Internazionale, 2016, p. 417.

¹⁶ Articolo 11(3) e (4) della IDD.

¹⁷ Articolo 6(1), specialmente lett. e) ed f), IDD.

¹⁸ Articolo 6(2). Si noti che nel caso in cui l'autorità *home* non riceva dall'autorità *host* entro un mese dalla propria notifica indicazioni in merito alle disposizioni di interesse generale richiamate nel testo, l'intermediario può stabilire la succursale e iniziare la propria attività.

laddove tali misure risultino insufficienti e l'intermediario in questione perseveri nel tenere condotte deleterie «*per gli interessi generali dei consumatori dello Stato membro ospitante o per il buon funzionamento dei mercati assicurativi e riassicurativi*», l'autorità *host* può adottare da sè misure atte a impedire tali irregolarità, giungendo - come *extrema ratio* - a vietare la prosecuzione dell'attività da parte dell'intermediario sul proprio territorio¹⁹. Peraltro, operando un rinvio al potere di assistenza dell'EIOPA previsto dall'articolo 19 del rispettivo Regolamento istitutivo, la direttiva prefigura il sorgere di potenziali conflitti tra autorità *home* e *host* in relazione alle predette misure, ipotizzando quindi un'espansione del ruolo semi-arbitrale dell'autorità europea.

Quanto all'ipotesi di violazione delle norme adottate per motivi di interesse generale, la direttiva IDD si limita a fare salvo il potere, per le autorità *host*, di adottare, laddove strettamente necessario, misure atte a sanzionare le irregolarità commesse sul proprio territorio, che possono anche consistere in un divieto di prosecuzione dell'attività²⁰. Al riguardo, appare particolarmente significativa la *anti-evasion clause* prevista dall'articolo 9(2), che codifica la possibilità per un'autorità *host* di adottare misure atte a impedire che un intermediario con sede in un altro Stato membro sfrutti LPS e FOE per operare in misura totale o prevalente all'interno del territorio *host* al solo fine di sfuggire all'assoggettamento delle previsioni normative interne. In pratica, la norma contribuisce a dirimere il conflitto tra ordinamenti "importatori" e ordinamenti "esportatori" di operatori transnazionali, riconoscendo alle autorità di vigilanza dei primi il potere di adottare nei confronti di questi, anche in via d'urgenza, «*tutte le misure adeguate necessarie per tutelare i diritti dei consumatori*»²¹.

3. La direttiva in commento innova le tecniche di protezione degli assicurati nell'ambito in esame, introducendo una serie di requisiti che

¹⁹ Articolo 8(3) della IDD.

²⁰ Articolo 9(1) della IDD.

²¹ La problematica discussa nel testo richiama alla mente il conflitto che ha recentemente interessato le autorità di vigilanza italiana e rumena nel caso *Onix Asigurări*, ancorché riferito al tema della sussistenza o meno dei requisiti di onorabilità previsti per l'accesso al mercato delle imprese assicurative. Si veda, Corte di Giustizia, sentenza 27 aprile 2017, nella causa C-559/15.

ravvicinano le previsioni in materia a talune delle cautele previste nel settore bancario. Al riguardo, due innovazioni appaiono particolarmente significative, in quanto indicative della natura sempre più trasversale delle forme di protezione nel contesto europeo: da un lato, la prefigurata predisposizione di documenti informativi per i clienti assicurati contenenti un insieme minimo di informazioni standardizzate, cui si aggiungono nuovi indirizzi in materia di remunerazione della rete distributiva; dall'altro, le previsioni in materia di «*governo e controllo del prodotto*».

Sotto il primo versante, gli articoli 18-24 della direttiva in commento - ricalcando il linguaggio delle recenti disposizioni di armonizzazione in materia di credito immobiliare a consumatori²², a loro volta non distanti dalla disciplina in materia di credito a consumatori - impongono agli intermediari assicurativi di fornire ai clienti, in tempo utile prima della conclusione del contratto, una serie di informazioni attinenti, tra l'altro, alla propria, identità, indirizzo e *status* giuridico, alle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie previste dall'articolo 15, e all'esistenza di possibili "indicatori" circa la sussistenza di conflitti di interesse nella prospettazione della conclusione di un determinato contratto²³.

Con particolare riguardo ai prodotti assicurativi afferenti ai rami c.d. «non vita»²⁴, inoltre, la IDD impone la predisposizione di un documento informativo standardizzato denominato «Documento informativo relativo al prodotto assicurativo» e contenente un insieme di informazioni relative, tra l'altro, al tipo di assicurazione, ai principali rischi assicurati ed esclusi, alle modalità e alla durata degli obblighi di pagamento dei premi, agli obblighi previsti all'inizio e nel corso dell'esecuzione del contratto, e alle modalità di scioglimento del contratto. Conformemente all'approccio regolatorio post-de Larosière, la norma rimanda a un successivo regolamento delegato della Commissione, da adottarsi a seguito della presentazione da parte dell'EIOPA di

²² Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010.

²³ Tali indicatori sono previsti, segnatamente, dall'articolo 19 della direttiva.

²⁴ Cfr. Allegato I della Direttiva c.d. Solvency II, citata *supra*.

un progetto di norme tecniche di attuazione, la definizione del formato standardizzato di tale documento²⁵.

Il secondo elemento innovativo è rappresentato, come detto, dall'imposizione alle imprese assicurative di un processo per l'adozione, gestione e controllo per l'approvazione di ciascun prodotto assicurativo e di ogni modifica significativa di un prodotto assicurativo esistente che deve precedere la commercializzazione e distribuzione ai clienti. Tale processo, proporzionato e adeguato alla natura del prodotto assicurativo, deve garantire un'analisi dei rischi specificamente attinenti al mercato di riferimento, la coerenza tra le caratteristiche di quest'ultimo e le strategie di distribuzione, e l'adozione di misure atte ad assicurare che il prodotto sia distribuito nel mercato di riferimento così individuato. L'accento regolatorio verso il governo e monitoraggio dei prodotti, coerente con quanto già emerso in ambito bancario²⁶, segnala la crescente attenzione del regolatore europeo verso i profili organizzativi dell'attività di impresa, primo presidio atto ad assicurare - nel continuo - protezione alle parti deboli dei rapporti negoziali.

4. Il presente scritto ha inteso brevemente rassegnare alcuni degli aspetti qualificanti della recente direttiva europea in materia di distribuzione assicurativa, che sottolineano l'intenzione del legislatore europeo di favorire una maggiore integrazione del mercato dei prodotti assicurativi garantendo, al contempo, un adeguato livello di protezione per gli assicurati. Per un verso si è evidenziata la chiarificazione dei meccanismi di interazione tra autorità *home* e *host* a fronte delle problematiche poste dall'attività transfrontaliera degli operatori, e, in particolare, il rafforzamento delle prerogative "difensive" degli Stati membri in quelle fattispecie nelle quali l'utilizzo di LPS e FOE risulti

²⁵ Articolo 20 della IDD. Nel febbraio 2017 l'EIOPA ha pubblicato il progetto di ITS, consultabili in eiopa.europa.eu/Publications/Technical%20Standards/Draft%20Implementing%20Technical%20Standards%20on%20the%20Insurance%20Product%20Information%20Document.pdf; gli esiti della consultazione con le autorità nazionali e dei *consumer test* possono essere consultati all'indirizzo:

eiopa.europa.eu/Publications/Reports/IDD%20Final%20Report%20on%20draft%20ITS%20on%20IPIID.pdf.

²⁶ Si vedano, al riguardo, le linee guida dell'Eba in materia di *product oversight and governance* per i prodotti bancari *retail*, in www.eba.europa.eu/documents/10180/1141044/EBA-GL-2015-18+Guidelines+on+product+oversight+and+governance.pdf.

strumentale ad aggirare i requisiti stabiliti da taluni ordinamenti "importatori" creando inaccettabili vantaggi competitivi.

Al contempo, l'analisi ha voluto mettere in luce il ravvicinamento delle tecniche regolatorie impiegate dal legislatore europeo per assicurare un uniforme livello di protezione degli assicurati. Tra queste spiccano l'imposizione di obblighi in materia di governo e monitoraggio dei prodotti, e la previsione di meccanismi informativi connotati da elevata standardizzazione, entrambi sperimentati per la commercializzazione, entro il mercato unico, di molteplici prodotti bancari destinati al pubblico.

Giuseppe Sciascia

*Dottorando di ricerca in Diritto pubblico, comparato, internazionale
Università degli Studi di Roma "La Sapienza"*